

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2361)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 19 luglio 1967 (V. Stampato n. 3931)

d'iniziativa del deputato FRACASSI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 luglio 1967*

Ulteriore aumento del contributo statale
a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 e all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1426, è elevato a lire 125 milioni per ciascun esercizio finanziario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1967.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà al bilancio dello Stato la somma di lire 50 milioni prelevandola dallo stanziamento di cui al capitolo n. 530 del proprio stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1967 concernente « spese per la costituzione ed esercizio di aziende pilota e dimostrative a ca-

rattere silvo-pastorale e zootecnico ai sensi dell'articolo 1 — secondo comma — della legge 29 novembre 1965, n. 1322 ».

All'onere di lire 50 milioni previsto dalla presente legge si fa fronte per l'esercizio finanziario 1967 con l'entrata di cui al comma precedente.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.